



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 8801/03, proposto da

**MONTELEONE Salvatore,**

rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Imparato e Bruno Siri ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Boezio, 16;

***C O N T R O***

**IL MINISTERO DELLA DIFESA,**

in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato "ex lege", in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***PER L'ANNULLAMENTO***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. I, n. 1395 del 30 dicembre 2002, resa "inter partes".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

RL

N.3717/2007

Reg. Dec.

N. 8801

Reg. Ric.

Anno 2003

Relatore alla pubblica udienza del 20 marzo 2007, il Consigliere Eugenio Mele;

Uditi l'avv. Improto e l'Avvocato dello Stato Ventrella;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### **F A T T O**

Il presente appello è proposto dal sig. Monteleone Salvatore, maresciallo dei carabinieri, e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha rigettato un ricorso proposto dallo stesso, teso ad ottenere l'equo indennizzo per una lesione riportata.

Avverso la suddetta sentenza è proposto il seguente motivo di diritto:

- Illogicità e carenza di motivazione; in quanto il Tribunale amministrativo regionale ha valutato esclusivamente il fatto che l'appellante ha reso due dichiarazioni contrastanti in ordine al fatto intervenuto (colpo d'arma da fuoco sparato da alcuni soggetti rimasti sconosciuti), senza prendere nella dovuta considerazione il complesso della vicenda e, in particolare, il fatto che la vicenda penale che è seguita alla denuncia del Monteleone è stata archiviata soltanto perché rimasti ignoti i responsabili del fatto criminoso.

L'Amministrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste all'appello, chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 20 marzo 2007.

### **D I R I T T O**

L'appello è evidentemente infondato.

Giova, in proposito, un riepilogo dei fatti visti alla luce dei loro risvolti giuridici.

Durante la notte di capodanno 1995, mentre l'appellante stava festeggiando l'inizio del nuovo anno presso l'abitazione dei genitori nel Comune di Africo Nuovo (Reggio Calabria), lo stesso veniva colpito al volto da un colpo d'arma da fuoco esplosa da ignoti (vicenda così accertata in sede penale), fatto che gli procurava l'infermità per la quale ha richiesto l'equo indennizzo.

Immediatamente dopo l'episodio delittuoso suddetto, l'appellante ha denunciato ai carabinieri di Bianco (Reggio Calabria) l'accaduto, riferendo di essere stato colpito da un proiettile sparato da un'arma da fuoco durante i festeggiamenti del capodanno. E a seguito di tale denuncia si è avuta l'archiviazione del procedimento penale contro ignoti di cui si è detto prima.

Successivamente, però, l'appellante cambiava radicalmente versione e riferiva ai carabinieri di S. Fruttuoso di essere stato colpito volontariamente da un soggetto, dopo averlo redarguito.

La vicenda presenta aspetti inverosimili, in quanto se fosse avvenuta la discussione cui è seguito lo sparo, l'appellante avrebbe potuto fornire elementi più significativi agli investigatori, quanto meno del luogo di provenienza dello sparo, ma, al di là di queste considerazioni di logica elementare, che potranno, se del caso, essere valutate dall'Amministrazione in ordine ad eventuali attivazioni che la stessa intendesse porre in essere, l'accidentalità della vicenda trova una conferma addirittura autentica nella denuncia fatta dall'appellante ai carabinieri di Bianco, nella quasi immediatezza dell'evento.

Alla luce di tutto ciò, l'appello non può che essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

***P.Q.M.***

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo rigetta.

Condanna il soggetto appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in motivazione.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì *20 marzo 2007*, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di

Consiglio con l'intervento dei signori:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Carlo SALTELLI   | - Presidente, f.f.  |
| Carlo DEODATO    | - Consigliere       |
| Salvatore CACACE | - Consigliere       |
| Sergio DE FELICE | - Consigliere       |
| Eugenio MELE     | - Consigliere est.  |
| L'ESTENSORE      | IL PRESIDENTE, f.f. |
| Eugenio MELE     | Carlo SALTELLI      |

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

**27 giugno 2007**

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao